

			IMPIANTI E COSTRUZIONI	e manutenzione di macchine; impiantistica
6	OPERATORE ELETTRONICO		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
22	OPERATORE GRAFICO	MULTIMEDIA	CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stampa ed editoria
22	OPERATORE GRAFICO	STAMPA E ALLESTIMENTO	CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stampa ed editoria
11	OPERATORE MECCANICO		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

FIGURE PROFESSIONALI PER I PERCORSI QUADRIENNALI

ID Profilo	Denominazione Profilo	Area Professionale	Sotto-Area Professionale
24	TECNICO AGRICOLO	AGRO-ALIMENTARE	Agricoltura, silvicoltura e pesca
26	TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	SERVIZI COMMERCIALI	Servizi di distribuzione commerciale
43	TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	TURISMO E SPORT	Servizi per le attività ricreative e sportive
34	TECNICO DEI SERVIZI D'IMPRESA	SERVIZI COMMERCIALI	Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese)
37	TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
35	TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
36	TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi alla persona
33	TECNICO DEL LEGNO	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Legno e arredo
42	TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	AGRO-ALIMENTARE	Produzioni alimentari
23	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	TAC(Tessile AbbigliamentoCalzature) e Sistema Moda
38	TECNICO DELL'ACCONCIATURA	SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi alla persona
32	TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Vetro ceramica e materiali da costruzione
39	TECNICO DI CUCINA	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
28	TECNICO EDILE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Edilizia
29	TECNICO ELETTRICO	MECCANICA IMPIANTI E	Meccanica; produzione e

		COSTRUZIONI	manutenzione di macchine; impiantistica
30	TECNICO ELETTRONICO	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
31	TECNICO GRAFICO	CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stampa ed editoria
40	TECNICO IMPIANTI TERMICI	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
27	TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
25	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
41	TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

3.4 Modalità di Aggiornamento del Repertorio dell'offerta Regionale di leFP

Il Quadro degli Standard Professionali e il Repertorio dell'offerta formativa regionale (profili, classificazione e denominazione dei percorsi e delle certificazioni) mantengono un carattere aperto e sono soggetti a periodico aggiornamento rispetto:

- a) alle trasformazioni socio-economiche del contesto territoriale siciliano;
- b) al processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l'interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali di leFP, con particolare riferimento ai lavori del Tavolo Unico Nazionale attivato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e che coinvolge il M.I.U.R., il coordinamento delle Regioni e le Parti Sociali e che ha il compito di definire il sistema nazionale degli standard minimi formativi, professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze.

All'aggiornamento e alla revisione del quadro degli standard regionali provvede periodicamente il Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 1532 del 14 aprile 2011 e ss.mm.ii.

4 Standard Formativi/Professionali dei Percorsi del Sistema Regionale di leFP

La definizione degli standard formativi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione del sistema di leFP, finalizzato alla trasparenza, alla comparabilità e alla trasferibilità delle qualifiche rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Tali standard si basano su quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008 - EQF (European Qualification Framework) in riferimento ai seguenti concetti:

- conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero

- logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
- competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
 - Gli standard formativi fanno quindi riferimento ai seguenti documenti:
 - per le competenze di base e di cittadinanza, all'allegato I del D.M. n. 139/07, nell'ambito del quale vengono raccolte, suddivise su quattro assi culturali, le competenze funzionali all'obbligo di istruzione fino al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria superiore (tali competenze vengono approfondite nel terzo anno dei percorsi di IeFP). I quattro assi culturali sono: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse scientifico-tecnologico e l'asse storico-sociale;
 - per le competenze tecnico-professionali, agli standard previsti dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.

5. Standard Relativi all'organizzazione dei Percorsi di IeFP

5.1 Percorsi Triennali / Quadriennali

I percorsi di IeFP di durata triennale sono articolati in un biennio finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l'Attestato di Qualifica professionale relativo alla figura/profilo scelto, titolo idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per la prosecuzione al 4° anno dei percorsi a conclusione del quale si consegue il Diploma di Tecnico, prosecuzione al 5° anno per il conseguimento del Diploma di Scuola Tecnico. L'eventuale rientro da parte dell'allievo nel sistema di istruzione è previsto secondo quanto indicato nel paragrafo 8.2.1 "Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione" delle presenti Linee guida.

Ciascuna annualità ha una durata di 1.089 ore in una della due classi del biennio e di 1.056 ore annue negli altri due anni, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013. Le 1.056 ore comprendono:

- a) un'area relativa allo sviluppo delle competenze di base il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani una adeguata preparazione attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) così come previsto dagli allegati 1 e 2 del D.M. n. 139/2007;
- b) un'area relativa allo sviluppo delle competenze tecnico - professionali, così come previsto dal Repertorio. In tale area, a partire dal secondo anno, si realizzeranno attività di stage, laboratori di simulazione aziendale, alternanza scuola-lavoro, con la finalità di integrare reciprocamente le attività formative d'aula con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa.

Al termine di ciascuna annualità è prevista un'apposita valutazione/scrutinio.

A conclusione del secondo anno gli studenti conseguono la certificazione di competenze attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 e dell'Accordo in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 28 ottobre 2004.

A conclusione del percorso triennale è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento della "Qualifica professionale", titolo che certifica:

- il consolidamento delle conoscenze e competenze di base;
- la capacità di utilizzare competenze di processo in relazione alle tecniche e alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento;
- la formazione culturale di cittadinanza.

A conclusione del percorso quadriennale è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento del Diploma di Tecnico, titolo che si differenzia dall'Operatore per.



IL SEGRETARIO

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze;
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche;
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività;
- la tipologia del contesto di operatività;
- la presenza di ulteriori specializzazioni;

oltre che, più in generale, per le modifiche di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

5.2 Indicazioni per la formazione dei corsi

Il numero minimo degli iscritti alla prima annualità dei percorsi di leFP non è inferiore a 22 unità, fatta salva la normativa nazionale vigente in materia. Tale numero può essere ridotto a 20 unità in ragione della presenza di alunni diversamente abili e di attivazione di percorsi in aree particolarmente disagiate a livello territoriale (comunità montane o piccole isole o nelle aree non servite da soggetti accreditati all'erogazione dei percorsi di leFP).

Per le classi articolate il numero minimo degli iscritti è pari a 12 unità.

5.3 Percorsi Triennali di Sussidiarietà Complementare

Relativamente all'offerta formativa di tipo complementare, che fa riferimento al repertorio di cui al punto 3.3, gli Istituti Professionali e gli Enti di Formazione devono attenersi al monte ore annuale riportato nella seguente tabella:

Aree formative	Assi culturali				
		1° anno	2° anno	3° anno	totali
Competenze di base	linguaggi	132	132	132	396
	matematico	66	66	66	198
	Scientifico-tecnologico	132	132	66	330
	Storico sociale e cittadinanza	165	132	99	396
	Geografia generale e economica	33 (in una delle classi del biennio)			
Competenze tecnico professionali	Materie dell'Area di indirizzo	561	429	462	1.452
	Stage/Laboratorio/Simulazione Aziendale/Alternanza	0	165	231	396
totale		1.089	1.056	1.056	3.168

Le Istituzioni scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, possono, all'interno del quadro orario strutturato nella tabella precedente e nell'ambito della propria autonomia, variare il monte ore previsto utilizzando una flessibilità tra le Aree Formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole Aree Formative pari al 20%.

5.4 Percorsi Triennali di Sussidiarietà Integrativa

Con l'Accordo Territoriale siglato il 26 gennaio 2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed il successivo Atto integrativo all'Accordo Territoriale sottoscritto il 20 Aprile 2011, si è dato seguito alle indicazioni di cui al Capo II delle Linee guida, allegate all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, in materia di Offerta sussidiaria di percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali della Regione,



adottata con D.M. 4/2011 (Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale).

Con riferimento al Repertorio regionale, di cui al D.A., n. 2570 del 26 maggio 2016, le qualifiche attivabili in regime di sussidiarietà integrativa o complementare, ai sensi del citato Accordo Territoriale del 26 gennaio 2011 e successive integrazioni con specifico riferimento alla tabella 1 (tabella di riferimento delle qualifiche professionali IeFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali) dell'allegato A al D.M. 4 del 18.1.2011, sono:

- 1) Operatore dell'abbigliamento (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 2) Operatore delle calzature (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 3) Operatore delle produzioni chimiche (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 4) Operatore edile (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 5) Operatore elettrico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
- 6) Operatore elettronico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
- 7) Operatore grafico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 8) Operatore del legno (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 9) Operatore meccanico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
- 10) Operatore di impianti termoidraulici (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica);
- 11) Operatore della ristorazione (settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera);
- 12) Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera);
- 13) Operatore amministrativo segretariale (Settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 14) Operatore della trasformazione agroalimentare (Settore Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
- 15) Operatore agricolo (Settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
- 16) Operatore delle imbarcazioni da diporto (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 17) Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica);
- 18) Operatore ai servizi di vendita (settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 19) Operatore dei sistemi e dei servizi logistici (settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 20) Operatore delle lavorazioni artistiche (industria e artigiano indirizzo produzioni industriali e artigianali);
- 21) Operatore del mare e delle acque interne (settore industria e artigiano indirizzo produzioni industriali e artigianali e indirizzo manutenzione e assistenza tecnica);

Qualifiche:

I codici delle 21 qualifiche triennali, più Operatore del benessere, sono:

- 1) IPQA - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
- 2) IPQB - OP. DEL LEGNO
- 3) IPQD - OP. DELLA RISTORAZIONE



IL SEGRETARIO

- 4) IPQE - OP. AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
- 5) IPQF - OP. AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
- 6) IPQG - OP. AI SERVIZI DI VENDITA
- 7) IPQH - OP. DEI SISTEMI E SERVIZI LOGISTICI
- 8) IPQI - OP. DELLA TRASFORMAZIONE AGRO/ALIMENTARE
- 9) IPQJ - OP. AGRICOLO
- 10) IPQC - OP. DEL MONT.GIO E MANUTEN.NE DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO
- 11) IPQK - OP. DELLE CALZATURE
- 12) IPQL - OP. DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
- 13) IPQM - OP. ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
- 14) IPQP - OP. MECCANICO
- 15) IPQN - OP. ELETTRICO
- 16) IPQO - OP. EDILE
- 17) IPQQ - OP. DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- 18) IPQS - OP. DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE
- 19) IPQR - OP. ELETTRONICO
- 20) IPQT - OP. GRAFICO
- 21) IPQU - OP. DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
- 22) IPQV - OPERATORE DEL BENESSERE.

In particolare le Istituzioni scolastiche, data la particolare struttura della sussidiarietà integrativa, assumono le relative delibere degli OO.CC. nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) assicurare una solida preparazione di base che abbia come riferimento primario i traguardi formativi previsti dall'obbligo di istruzione e formazione (D.M. 139/2007);
- b) assicurare una preparazione professionale che consenta la spendibilità su tutto il territorio nazionale dei titoli regionali con riferimento agli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell'Allegato 2 all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- c) favorire un solido legame con il contesto socio-economico del territorio di riferimento;
- d) prestare massima attenzione all'intreccio tra competenze proprie delle qualifiche con abilità e competenze di cui alle Linee Guida - Direttiva 65/2010 di cui all'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 87 del 15 Marzo 2010.

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa gli istituti professionali assicurano, come soglia minima, per gli insegnamenti e le attività di indirizzo, le previste ore di ordinamento secondo la tabella seguente:

<i>Area delle Competenze tecnico professionali</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>
<i>Materie e attività caratterizzanti il profilo professionale</i>	396	396	561

Al fine di favorire il pieno conseguimento delle competenze professionali attese nel profilo in uscita, le Istituzioni scolastiche utilizzeranno di norma le quote di autonomia di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 87/2010, per il potenziamento delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e professionalizzanti, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2.2 delle Linee Guida allegate all'Intesa del 16 dicembre 2010 nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 64 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e delle previsioni di cui all'Accordo Territoriale del 26.1.2011, che non prevede ulteriori oneri a carico delle parti sottoscriventi per la sussidiarietà di tipo integrativo.

Per quanto attiene alla flessibilità di cui al comma 3, lettera c, dell'art. 5 del D.P.R. 87/2010 la stessa va riferita alle attività e agli insegnamenti di indirizzo.



5.5 Qualifiche di Operatore del benessere e Operatore delle lavorazioni artistiche in regime di convenzione.

Le qualifiche di operatore del benessere e operatore delle lavorazioni artistiche potranno essere rilasciate sulla base di specifiche convenzioni tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e gli Istituti Professionali e gli ex istituti d'arte Statali e Regionali.

Il rilascio della convenzione resta subordinato all'espressione di un parere di conformità dei piani di studio da parte di un comitato paritetico composto da rappresentanti della Regione e rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale.

5.6 Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti

Nell'ambito dei percorsi di leFP le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, attivano Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti (Larsa). Questi laboratori rappresentano lo strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati e di recupero o sviluppo delle competenze oggetto degli standard del percorso formativo.

L'articolazione oraria di tali laboratori verrà disciplinata dall'Amministrazione Regionale con appositi provvedimenti.

In particolare i Larsa sono volti alle seguenti finalità:

- a) recuperare le conoscenze di base e riequilibrare i livelli degli apprendimenti;
- b) approfondire le conoscenze acquisite;
- c) implementare e valorizzare le eccellenze.
- d) erogare moduli compensativi

5.7 Corso Annuale per l'accesso all'Esame di Stato per gli Studenti che conseguono il Diploma di Qualifica Quadriennale

Per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di qualifica quadriennale e che intendano proseguire nel percorso di istruzione per il conseguimento del Diploma quinquennale di Istruzione Superiore, la Regione Siciliana, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definisce forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Enti di Formazione professionale finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato ai sensi del D.M n. 4/2011 - capo III.

5.8 Alunni diversamente abili

Propedeutica all'inserimento degli alunni d.a. nei percorsi leFP è la seduta del consiglio di classe (docenti curricolari e docente di sostegno specializzato con titolo valido ai sensi del DPR 970/75 e della DM 249/10), in comune con l'equipe multidisciplinare dell'ASP territorialmente competente e con i genitori degli alunni d.a., per l'esame della Diagnosi Funzionale (d'ora in avanti indicata come DF).

Nella stessa o in successiva riunione, i medesimi soggetti, redigono e approvano il Profilo Dinamico Funzionale (d'ora in avanti indicata come PDF) dal quale emergono le abilità dell'alunno al fine di definire la programmazione didattico-educativa e formativa.

L'organizzazione educativa e formativa viene sintetizzata in due documenti programmatici:

- 1) Piano Educativo Individualizzato - PEI, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- 2) Progetto di Formazione Individualizzata - PFI, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, sotto forma di piano triennale - da verificare ed aggiornare con cadenza annuale - volto a predisporre il percorso formativo dell'alunno.

Entrambe le programmazioni, documenti PEI e PFI, sono sempre suscettibili di revisione e di modifica in itinere, non sono compartimenti stagni, è sempre possibile modificarli su quanto programmato, alla luce degli obiettivi raggiunti o non raggiunti e sempre previa delibera del consiglio di classe, sentita l'equipe multidisciplinare dell'ASP, con l'approvazione dei genitori.

5.8.1 Tipologie del PEI e rapporto con il percorso di qualifica

Dall'esame della documentazione si individua uno dei tre percorsi didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:



- a.1 se la diversa abilità, o il DSA, consente di deliberare una programmazione curriculare con obiettivi semplificati o minimi, ma conformi agli obiettivi della classe (cfr. art. 15 c.2 e c.3 dell'OM n. 90/01);
- b.1 se dall'esame della documentazione sanitaria risulta una disabilità tale da introdurre una programmazione parzialmente differenziata (cfr. art. 15 c.4 dell'OM n. 90/01);
- c.1 se dall'esame della documentazione sanitaria risulta una disabilità tale da ricorrere ad una programmazione totalmente differenziata (cfr. art. 15 c.4 dell'OM n. 90/01).

5.8.2 Tipologie di PFI riferite alla capacità lavorativa

- a.2 Se dall'esame della documentazione sanitaria risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE o DIPLOMA DI TECNICO, previsto al punto 3 delle Linee Guida; l'allievo, nel corso degli studi, seguirà attività di stage e/o laboratoriale e/o di alternanza scuola-lavoro.
- b.2 Se dall'esame della documentazione sanitaria risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI COMPETENZE PROFESSIONALI O TECNICHE, utile ai fini del collocamento lavorativo, che dovrà essere compilato con quanto ha maturato l'allievo in termini di specifiche competenze - declinate in abilità e conoscenze - afferenti alla qualifica professionale di riferimento, secondo quanto contenuto nel "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Sicilia" adottato con DDG n. 3478 del 25.07.2013; l'allievo, nel corso degli studi, seguirà attività di stage e/o laboratoriale e/o di alternanza scuola-lavoro.
- c.2 Se dall'esame della documentazione sanitaria risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO, nel quale verranno riconosciuti crediti formativi utili ai fini del passaggio dall'Ente regionale di formazione all'Istituto statale, per il completamento dei 5 anni di frequenza scolastica, con la presenza imprescindibile dell'insegnante specializzato di sostegno.

5.8.3 Stage di alunni d.a.

Le attività di stage e/o di laboratorio e/o di alternanza scuola-lavoro, nelle quali l'eventuale tutoraggio sia preferibilmente affidato all'insegnante specializzato di sostegno, possono svolgersi con la massima flessibilità circa i tempi e le modalità deliberate dal consiglio di classe; si terrà conto delle esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza, di spostamento nonché delle condizioni socio-economiche dell'alunno accertate dagli specialisti dell'ASP.

6. Standard Minimi del Processo di Valutazione dei Percorsi di leFP e Certificazione delle Competenze

Nell'ambito del sistema regionale di leFP, elemento centrale è costituito dalla valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione è efficace laddove prevede la definizione dei livelli di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati nonché misura i progressi realizzati di anno in anno dallo studente durante il percorso complessivo di crescita.

6.1 Il Processo di Valutazione degli Apprendimenti

La valutazione si sviluppa, quindi, secondo le seguenti macro-dimensioni;

- valutazione formativa, ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento e di supporto alla motivazione;
- valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo, vale a dire riscontro della capacità di "agire" e quindi delle competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali;
- valutazione dello stage (eventuale) che prevede il co in volgi mento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale.



Le prove di valutazione nei percorsi di leFP vanno impostate in riferimento agli standard formativi minimi. Per la realizzazione delle prove di valutazione formative e professionali vanno utilizzati specifici strumenti, quali questionari, griglie di osservazione, prove scritte, controllo qualità dei prodotti formativi e similari, preventivamente predisposti e resi pubblici in fase di programmazione in coerenza con il tipo di competenza da valutare. In particolare la natura prettamente operativa della competenza può essere rilevata mediante assegnazione di compiti la cui realizzazione implica abilità derivanti anche da più discipline. Pertanto, valutare le competenze significa individuare strumenti per accertare quale e quanta operatività lo studente mette in campo per realizzare uno o più compiti ascritti a una o più competenze. La valutazione del possesso della competenza è da effettuare attraverso la somministrazione di più prove in un arco di tempo determinato e presuppone l'assimilazione delle conoscenze.

6.2 Certificazione dei Percorsi

Il processo di valutazione è alla base del sistema di certificazione che risponde all'esigenza di facilitare la spendibilità dei saperi e delle competenze conseguiti dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuovere il riconoscimento dei crediti formativi. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità delle persone in una dimensione territoriale (transitabilità a livello regionale, nazionale ed europeo) ed intersistemica (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).

L'oggetto proprio della certificazione, finale ed intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito formativo è, pertanto, la competenza e non il percorso o il segmento di percorso (unità didattica - modulo - unità formativa) che è invece finalizzato al suo sviluppo.

Il sistema regionale di leFP richiama, in materia di certificazione finale ed intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni Scolastiche e per gli Enti di Formazione, costituito dal combinato degli Accordi nazionali siglati in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 ottobre 2006, dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 (Modelli A e B) e dal D.M. n. 86/2004.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti attuatori dei percorsi di leFP, ossia Istituti Professionali Statali ed Enti di Formazione, sono tenuti a fornire le certificazioni che attestano le competenze acquisite (finali o intermedie) in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso prescelto di leFP ed in riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali di cui all'Accordo del 29 aprile 2010.

Gli Accordi siglati a livello nazionale esplicitano alcune condizioni minime di raffrontabilità degli elementi di percorso in termini di Unità formative. Ai fini del raffronto tra i percorsi e del riconoscimento dei crediti, gli orientamenti nazionali richiedono infatti: una strutturazione della progettazione dei percorsi di leFP per unità formative e la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni elementi delle unità formative, quali conoscenze e abilità, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite. I crediti formativi sono, pertanto, definiti in termini di competenze rispetto al Profilo prescelto, secondo gli obiettivi specifici di apprendimento determinati dal combinato di conoscenze-abilità descritte nel Repertorio.

La certificazione delle competenze è resa possibile, quindi, dalla progettazione dei percorsi formativi in unità formative formulate sulla base degli standard formativi e professionali previsti nel Repertorio. L'architettura del singolo percorso di leFP è, pertanto, organizzata con una struttura per moduli che consente di acquisire:

- dichiarazioni di competenza al termine di ogni modulo su segmenti di percorso rilasciate su modulistica regionale a seguito di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti;
- certificazione delle competenze a conclusione dell'intero percorso. Tale certificazione finale è acquisibile:
 - se è dimostrato il possesso da parte dell'allievo di tutte le dichiarazioni intermedie;
 - se, a giudizio del soggetto attuatore (istituzione scolastica o ente di formazione), si ritiene che il candidato, pur in mancanza di alcune dichiarazioni intermedie, abbia acquisito complessivamente le competenze previste dal percorso di riferimento.



6.3 Modelli di Certificazione

I percorsi formativi di durata triennale e quadriennale si concludono rispettivamente con il rilascio di un attestato di qualifica professionale, corrispondente al livello EQF3 e di un diploma di tecnico professionale, corrispondente al livello EQF4, da parte della Regione, autorità pubblica competente in coerenza con l'Accordo rep.n. 252 del 20 dicembre 2012, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie di Trento e Bolzano sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo della Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008, recepito con decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 13 febbraio 2013.

Per il rilascio delle attestazioni delle qualifiche e dei diplomi di tecnico professionale le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione, garanti del rispetto delle Certificazioni dei percorsi dovranno, pertanto, utilizzare i Modelli realizzati dal competente Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale in armonia con i format di cui agli allegati 5 e 6 all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni seduta del 27 luglio 2011.

La certificazione regionale in esito ai percorsi di leFP prevede, quindi, l'utilizzo dei seguenti modelli:

- a) Diploma di tecnico professionale Modello (pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana) in coerenza con il format Allegato 6 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- b) Attestato di qualifica professionale Modello (pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana), in coerenza con il format Allegato 5 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- c) il Certificato intermedio di competenza (Modello B), che è il modello di certificazione rilasciata, sia nell'ambito dei percorsi di leFP che nell'ambito complessivo dell'intero sistema educativo, su richiesta degli interessati ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni e ss.mm.ii;
- d) il Certificato delle Competenze di Base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che è il modello di attestazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti previsto dal D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, in linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche e ss.mm.ii;
- e) il Certificato di riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della Formazione Professionale alle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, che è il modello A previsto dal D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 e ss.mm.ii;
- f) il Certificato di riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della Formazione Professionale al sistema dell' Istruzione per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli Istituti di Istruzione Professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli ex Istituti d'Arte (oggi licei artistici), che è il modello B di cui al D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 e ss.mm.ii;
- g) il Certificato di riconoscimento dei crediti formativi ai fini del passaggio dal sistema dell'Istruzione al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che è il modello C di cui all' Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

I modelli di cui sopra si assumono per:

- la certificazione finale in esito ai percorsi di leFP realizzati dagli Istituti Professionali e dagli Enti di Formazione Professionale;
- la certificazione intermedia delle competenze che è la certificazione degli esiti formativi in termini di conoscenze e abilità. Anche nell'ipotesi di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite. Tale certificazione serve ad agevolare i passaggi reciproci ed interni tra Istruzione e leFP;
- la certificazione dei crediti formativi intesi, secondo il D.M. n. 174/2001, come "valore attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione e di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata".



Le Istituzioni Scolastiche/Formative si fanno garanti, attraverso i propri rappresentanti legali, del rispetto delle procedure organizzative e valutative previste dalle norme vigenti ai fini del rilascio delle certificazioni dei percorsi.

Per Unità Formativa si intende un'articolazione del percorso: a) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso; b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate, L'Accordo 28/10/04 (mod. B) indica chiaramente che il "termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari) ma che siano caratterizzate da multidisciplinarietà e da una valutazione delle evidenze. Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso che sia in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi finali dell'intero percorso e che contenga gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate. L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso. La struttura autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla certificabilità dei risultati intermedi di apprendimento." L'Accordo sopra citato indica altresì che "le ore sono riferite ad ogni unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse. I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle conoscenze ed alle capacità, individuati quali componenti della competenza; essi fanno riferimento alle aree di sapere 'toccate' dal percorso formativo e non alle singole materie trattate". Nel documento tecnico allegato all'Accordo Stato Regioni del 15/01/04 e relativo gli standard formativi minimi delle competenze di base si precisa che la "divisione tra le aree ha la funzione di accorpate le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline". Tutto ciò è poi ripreso in modo esteso e sistematico nelle Linee Guida per la compilazione della certificazione intermedia modello B, ex Accordo 28/10/04, approvate nell'ambito dell'Accordo Stato - Regioni relativo agli standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali del 5 luglio 2006, specificamente al punto 6 (competenze acquisite), del diploma e dell'attestato finale (modelli predisposti e pubblicati sul sito della Regione Siciliana EQF4-EQF3) in coerenza ai format di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni seduta del 27 luglio 2011.

7. Validità dell'Anno Formativo e Organizzazione delle Prove Finali

7.1 Obbligo di frequenza

Al fine della validità dell'anno formativo, occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10% del limite massimo consentito.

7.2 Esami di Qualifica Professionale Triennale/Quadriennale

L'anno scolastico/formativo ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno, secondo il calendario scolastico emanato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Gli stage formativi, potranno protrarsi sino al mese di luglio, dando la possibilità agli studenti di completare, qualora ve ne fosse la necessità, i percorsi.

L'esame previsto al termine del percorso triennale/quadriennale rappresenta la modalità attraverso la quale si riscontra nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della "Qualifica professionale".

Gli esami di qualifica si articolano in due momenti:

- A - Prove strutturate relative ai 4 assi culturali;
- B - Prove d'indirizzo specifico e colloquio sull'area di indirizzo

Fase A

Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i docenti del corso, sulla base delle scelte didattiche operate durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a prove strutturate pluridisciplinari di



IL SEGRETARIO

ammissione per l'accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.

Alle suddette prove seguirà lo scrutinio finale, che costituisce la prima fase di valutazione d'esame, in cui il team dei docenti tiene in considerazione:

- a) gli esiti delle prove finali di ammissione;
- b) la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale;
- c) il percorso formativo triennale dell'allievo;
- d) gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro

Allo scrutinio finale il team dei docenti esprime per ciascuna disciplina un voto in decimi.

La proposta di voto per ciascuna disciplina, o gruppo di discipline per cui è previsto un unico voto finale, viene così formulata:

- 80% in base al percorso formativo dell'allievo
- 20% in base all'esito delle prove

La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (.../100), costituirà il voto di ammissione / non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

L'ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi:

- frequenza di un numero di ore minimo per come previsto al punto 7.1;
- possesso della media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, lo scrutinio deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale Statale

Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.

Fase B EQF

L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e da un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all'area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esami ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

"Caso oratico" professionale	Nel caso oratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento delle seguenti competenze: <ol style="list-style-type: none"> 1) Saper usare le conoscenze/competenze acquisite (possiede i nuclei concettuali fondamentali, sa analizzare nella sua complessità un progetto, un problema/una situazione tecnico-professionale ecc...) 2) Saper discutere su un problema concreto (sa motivare scelte e procedure ecc...) 3) Saper collegare ed integrare conoscenze (sa compiere collegamenti con problemi tecnico-professionali, processi produttivi, realtà aziendali, norme



	di settore ecc...) 4) Saper usare la lingua (utilizza il lessico di settore, sa esporre con chiarezza e coerenza logica, sa argomentare ecc...)
--	--

Fase B EQF4

L'esame di diploma costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e da un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all'area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esami ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

"Caso pratico" professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento del saper rappresentare: 1) la tipologia e l'ampiezza delle conoscenze acquisite; 2) la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche; 3) il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività; 4) la tipologia del contesto di operatività; 5) la presenza di ulteriori specializzazioni. Oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e autocorrezioni.

La Commissione provvederà a definire per ciascuna prova una griglia di valutazione, nella quale saranno riportati indicatori descrittivi.

Le prove d'esame sono valutate in centesimi.

7.3 Commissione d'Esame

La Commissione d'esame si insedia a conclusione della Fase A dell'esame di qualifica EQF3 e dell'esame di diploma EQF4.

È presieduta da un esperto designato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale.

È composta da due docenti dell'area professionale designati dal Consiglio di classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della qualifica da rilasciare) designato dal Dirigente dell'istituzione Scolastica/Formativa.

Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa e alle indicazioni operative di riferimento. In particolare deve:

a) verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione; organizzare la riunione preliminare;

b) presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame;



IL SEGRETARIO

- c) verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
- d) predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti;
- e) restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

La Commissione all'atto di insediamento in riunione preliminare procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- b) concordare le caratteristiche, l'orario e le modalità di svolgimento della prova finale.

In caso di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, comprovati da idonea documentazione, il Dipartimento Regionale di Istruzione e Formazione Professionale ha la facoltà, di riconvocare, in seconda sessione, la Commissione per lo svolgimento delle prove.

7.4 Composizione del Voto d'Esame

La Commissione, per il voto d'esame, ha a disposizione 20 punti, positivi e negativi, attribuiti secondo la seguente tabella:

Punteggio prove in decimi		Punti da attribuire alla Prova	1 ^a	Punti da attribuire alla prova	2 ^a
Da	A				
1,0	1,9	-14		-6	
2,0	2,9	-11		-5	
3,0	3,9	-8		-2	
5,0	5,9	0		0	
6,0		8		2	
6,1	7,0	9		3	
7,1	8,0	10		4	
8,1	9,0	11		5	
9,1	10	14		6	

L'alunno risulta qualificato e/o diplomato quando riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio di ammissione e del punteggio delle prove di esame.

Il punteggio è attribuito dalla commissione di esami a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale la proposta del Presidente della commissione.

La commissione formula la valutazione in centesimi con le seguenti modalità :

7.5 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale

A conclusione della sessione di esame i risultati dovranno essere immediatamente pubblicati.

Le Istituzioni Scolastiche/Formative rilasceranno l'Attestato di Qualifica Professionale o il Diploma di Tecnico Professionale utilizzando, rispettivamente, i Modelli redatti dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale in coerenza con i Format allegato 5 o allegato 6 di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2011. (reperibile sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale pubblicato in data 02.10.2015).

Per gli allievi non idonei la Commissione, in sede di verbalizzazione, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.

7.6 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento

Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e, se deliberato dal Consiglio di classe, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto per la comunicazione



7.7 Esami di qualifica per i candidati esterni e gli alunni dei corsi serali e delle sezioni carcerarie degli istituti professionali

Possono partecipare agli esami di qualifica professionale i soggetti, di norma maggiori di diciotto anni e comunque che abbiano assolto all'obbligo di istruzione, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'istituzione scolastica nei limiti temporali stabiliti dalla stessa, che siano in possesso dei seguenti specifici requisiti:

- 1) Documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di leFP, tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro per comprovare l'attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.
- 2) Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.
- 3) I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.
- 4) Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
- 5) Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere presentate ad un solo Istituto, entro i termini individuati da ciascuna istituzione scolastica;
- 6) Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
- 7) La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita commissione costituita nell'istituzione scolastica presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.
- 8) Detta commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
- 9) I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato

In questo caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, l'istituzione scolastica, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento dell'ordinamento di leFP, nonché alla determinazione del credito formativo. Le modalità dell'accertamento saranno identificate e predisposte dall'istituzione Scolastica in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) ed alle esperienze lavorative del candidato in coerenza con la caratterizzazione degli obiettivi Specifici di Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi.

Gli alunni iscritti ai percorsi serali ed alle sezioni carcerarie, autorizzati fino al corrente anno scolastico, potranno effettuare gli esami di qualifica nel rispetto di quanto indicato al presente punto 7.7.



8. Passaggi Reciproci tra il Sistema dell'istruzione e il Sistema dell'istruzione e della Formazione Professionale e Passaggi interni al Sistema dell'istruzione e Formazione Professionale

La reversibilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi è un fattore fondamentale per il conseguimento del successo formativo per tutti e per ciascuno. Per dare attuazione ai passaggi reciproci dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al sistema scolastico e viceversa, nonché ai passaggi interni al sistema dell'istruzione e della Formazione Professionale, si adottano modalità e procedure trasparenti finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi.

In questa ottica, si richiama in primo luogo quanto stabilito dal D.L. 11.11.2011, che indica i modelli secondo i quali devono essere rilasciati.

La certificazione delle competenze, formali, non formali e informali, costituisce lo strumento essenziale per l'attribuzione del credito formativo.

8.1 Passaggi Interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al fine di consentire i passaggi interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale fra le diverse tipologie di percorsi definiti ai sensi del D.M. n. 4/2011 e ss.mm.ii., vengono individuati come modelli di certificazione:

1. il modello A (attestato di qualifica), redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014, valido per l'iscrizione al IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento del Diploma quadriennale.
2. il modello B (certificato di competenze intermedio che costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze al termine di una o più unità formative svolte durante il percorso), redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014;

Con riferimento all'attestato di Qualifica triennale o Diploma quadriennale (Modello A o D) o alla certificazione di competenze in itinere (Modello B), per i passaggi interni al Sistema di leFP un'apposita Commissione istituita presso le istituzioni Scolastiche/Formative, dopo avere valutato le competenze certificate (Modello A, D o B) e la documentazione del percorso formativo del candidato (Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; il foglio notizie dell'alunno; i programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l'eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurricolari; l'eventuale certificazione medica di disabilità e relativo PEI),

- a) accerta il livello delle competenze acquisite dall'allievo attraverso l'utilizzazione di appositi strumenti;
- b) ammette il candidato alla frequenza dell'anno formativo richiesto progettando e programmando apposite misure di accompagnamento in ingresso da effettuare nel periodo estivo o all'inizio dell'anno formativo, attraverso appositi e/o interventi di recupero, tutoraggio o laboratori di sviluppo delle competenze (LARSA).

Per il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi interni al Sistema di leFP viene adottato il citato Modello C, redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014.

8.2 Raccordi fra Canali Formativi Differenti

8.2.1 Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione

Al fine di favorire il passaggio dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma di istruzione superiore quinquennale, le Istituzioni Scolastiche/Formative sono tenute a certificare le competenze e a documentare il percorso formativo.

A tal fine si usano le seguenti certificazioni di competenze:

- certificazione di competenze acquisite (da compilare secondo il Modello A, D o B redatti ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014 - pagelle finali e intermedie);
- certificazione delle competenze di base ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;



- certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'inerno di LARSA.
- i programmi svolti per ogni anno formativo del percorso di istruzione e formazione professionale;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEI.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale è definito sulla base della normativa nazionale vigente. La Commissione esaminatrice dell'istituzione Formativa utilizza il modello C redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014. In ottemperanza a quanto previsto al del citato Accordo, il riconoscimento degli apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato secondo il Modello C.

8.3 Il Processo di riconoscimento dei Crediti Formativi

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:

- 1) azioni di accoglienza ed orientamento, anche nella modalità di una consulenza individuale, per garantire sostegno e sviluppo nei processi di scelta del giovane e valorizzarne le competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali
- 2) costituzione della Commissione per i passaggi interni o per i passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al riconoscimento dei crediti per i passaggi interni o verso il Sistema di IeFP si provvede attraverso specifiche Commissioni.

Le Commissioni sono istituite presso le istituzioni scolastiche o enti di formazione professionale ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

8.3.1 Composizione della Commissione per gli Enti di Formazione

Il Legale Rappresentante dell'Ente designa due formatori esperti in processi formativi e valutativi, variando la composizione della Commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni Formative, che possono avvalersi del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso sia di esperti esterni del mondo del lavoro e dell'istruzione.

8.3.2 Composizione della Commissione per le Istituzioni Scolastiche

Il Dirigente scolastico nomina i docenti che faranno parte della commissione, variando la composizione della stessa in relazione alle valutazioni da effettuare. La Commissione potrà essere eventualmente integrata da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione stessa. Nelle more della costituzione degli elenchi previsti dall'O.M. n.87/2004 le scuole possono designare esperti individuati attraverso le esperienze consolidate di rapporto scuola-lavoro.

Le Commissioni svolgeranno l'accertamento dei crediti attraverso:

1) documenti	L'esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base dell'apposita documentazione presentata dall'allievo e relative certificazioni, che costituiscono oggetto di valutazione della Commissione stessa che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente definiti.
2) prove	Per un migliore accertamento delle competenze dell'allievo le Commissioni adotteranno gli strumenti che riterranno più utili allo scopo, attingendo all'ormai vasto repertorio di strumenti realizzati e sperimentati nel campo della formazione professionale e dell'orientamento long



IL SEGRETARIO

	life.
--	-------

9 Disposizioni finali

Le presenti Linee Guida contengono le modalità di progettazione e realizzazione dell'Offerta Formativa Regionale di leFP e fanno riferimento alle figure nazionali incluse nel Repertorio dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5). Il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 1532 del 14 aprile 2011, provvede all'aggiornamento ed alle modifiche delle disposizioni contenute nel presente documento per rispondere a ulteriori esigenze e al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.



IL SEGRETARIO